



COMUNE di VOGHERA  
Provincia di Pavia

## ***Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione***

L'art.1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22 e ss.mm.ii, ai primi 4 commi prevede che:

1. *Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art.29 della legge 5 febbraio 1992 n.104 e gli elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.*
  2. *[...] Per le elezioni [...] dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio [...] del comune per cui è elettore.*
  3. *Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:*
    - a. *una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;*
    - b. *un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.*
- 3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.*
4. *Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.*

Gli elettori interessati dovranno far pervenire una espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 14 aprile 2026 e lunedì 4 maggio 2026**, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo disponibile nel sito [www.comune.voghera.pv.it](http://www.comune.voghera.pv.it) o ritirabile presso l'Ufficio Elettorale.

La dichiarazione, corredata da copia di un documento di identità in corso di validità, copia della tessera elettorale e dalla certificazione medica, potrà essere consegnata presso l'Ufficio Elettorale durante gli orari di apertura al pubblico o trasmessa all'indirizzo email [protocollo@cert.comune.voghera.pv.it](mailto:protocollo@cert.comune.voghera.pv.it)

In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riportare l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006.

Si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, settimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.